



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane



pugliasviluppo



In collaborazione con:

INTESA



SANPAOLO



INTESA SANPAOLO INNOVATION CENTER

Italia, Grottaglie (TA) 25 - 27 marzo 2020

# Mediterranean Aerospace Matching

Nei giorni 25, 26 e 27 marzo 2020 si svolgerà presso l'Aeroporto di Grottaglie-Taranto, la prima edizione dell'evento **MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING**, promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico, ICE-Agenzia, Regione Puglia, oltre ad ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nell'ambito delle iniziative a favore del rilancio e dello sviluppo sostenibile dell'area di Taranto. L'evento, dedicato all'evoluzione delle tecnologie nel settore dell'aerospazio, con un focus particolare sulle tecnologie "unmanned", è organizzato dal **DTA - Distretto Tecnologico Aerospaziale scrl** ed **Aeroporti di Puglia S.p.A.**, con il supporto di **ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'innovazione** e **Puglia Sviluppo SpA**.

Partner di riferimento dell'evento sono **Intesa Sanpaolo Spa**, **Intesa Sanpaolo Innovation Center Spa** e **Leonardo SpA**.

## PERCHE' PARTECIPARE

Il Mediterranean Aerospace Matching è un "villaggio" animato da un nutrito programma di convegni e tavole rotonde che avrà come focus i **progressi e le opportunità nello sviluppo dei sistemi unmanned (drones) e delle tecnologie satellitari** ad essi collegati. Oltre ad essere un'occasione per condividere lo stato dell'arte, promuovere innovazioni e favorire lo sviluppo di infrastrutture materiali e immateriali (infrastrutture digitali, UTM/ATM, normativa e regole, etc), nel villaggio si incontreranno e confronteranno le PMI innovative e *startup* con i grandi gruppi industriali, istituti di credito e potenziali investitori internazionali, accomunati dall'interesse per l'evoluzione dei mezzi e dei servizi *unmanned* e delle soluzioni e tecnologie ad essi correlate.

Per ulteriori informazioni consultare la Circolare Informativa\* o visitare il sito internet dell'evento: [www.medaerospace.it](http://www.medaerospace.it).

**L'ADESIONE AL PROGETTO E' STATA PROROGATA FINO AL 2 MARZO 2020!**

\*alla Circolare Informativa è allegato, **per presa visione**, il Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia.



Tecnologia e aerospazio

Elettronica e Elettrotecnica - Contract e Building, Strumenti e Apparecchi di Misurazione, Controllo, Prova, Navigazione e Simili (Escl. Apparecch. Di Controllo Dei Processi Industria, Aeromobili e Veicoli Spaziali, Attrezzature Antinquinamento, Recupero, Riciclaggio, AMBIENTE, Nanotecnologie, Plurisettoriale, Beni A Tecnologia Avanzata, Terziario Avanzato, Turismo,

Luogo:

Italia, Grottaglie (TA)

Data Evento:

25 - 27 marzo 2020

Scadenza Adesioni:

02/03/2020

Data Pubblicazione: 24/01/2020

Siti Utili:

[www.medaerospace.it](http://www.medaerospace.it)

Iscriviti alla Newsletter ICE:

<https://www.ice.it/it/newsletter>

# OFFERTA ICE-Agenzia

L'iniziativa si rivolge a startup e PMI innovative, la cui partecipazione è gratuita\*.

Tra le startup aderenti è prevista la selezione di un gruppo di 25, secondo il procedimento indicato nella sezione "Modalità di adesione". A tali startup saranno offerti i seguenti servizi:

- desk in area startup;
- sessione di coaching pitch arena, gestite e moderate da esperti di Intesa Sanpaolo Innovation Center, per permettere a giovani imprenditori di sfidarsi presentando idee e soluzioni innovative\*\*;
- partecipazione attiva a tutte le attività previste dal programma;
- possibilità di incontri con operatori esteri.

In particolare l'ICE Agenzia, attraverso la propria rete di uffici all'estero inviterà alla manifestazione circa 20 operatori stranieri selezionati, appartenenti alle categorie **Corporate, Fondi e VC, Centri di R&D ed accelerazione**, provenienti dai paesi che offrono maggiori sinergie con il settore di interesse della manifestazione.

\*Sono escluse le spese vive (alloggio, trasporti...) che restano a carico dei partecipanti.

\*\*Termini e condizioni sono definiti nella sezione "Modalità di adesione".

## Requisiti di partecipazione

Possono candidarsi a partecipare all'evento le **startup** e le **PMI innovative** interessate a presentare nuove soluzioni, tecnologie e/o servizi ad uso civile, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- essere iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese delle Camere di Commercio;
- essere attive in uno o più dei seguenti settori:
  1. **Smart cities e territorio**: servizi per la mobilità, controllo dell'inquinamento, operazioni antincendio, di soccorso e di salvataggio, controllo e monitoraggio di catastrofi naturali, agricoltura intelligente, sicurezza in funzione antiterroristica, sicurezza urbana, lavori e servizi aerei, infrastrutture critiche;
  2. **Tecnologie e soluzioni**: comunicazione e navigazione, individuazione, identificazione e tracciamento delle rotte, gestione delle minacce, configurazione delle piattaforme, operazioni aeree, autonomia, sciame, nuovi materiali e processi produttivi;
  3. **Infrastrutture digitali FOR U-SPACE/UTM**: per favorire un'infrastruttura digitale affidabile e sistemi di gestione del traffico efficienti e sicuri per i droni;
- aver già completato almeno *seed round* o, in alternativa, avere già a disposizione un portfolio clienti ed essere attivi sul mercato;
- disporre di una sede legale e/o operativa in Italia;
- disporre di un sito internet e/o di materiali promozionali in lingua inglese;
- disporre di personale in grado di partecipare alla "*pitch arena*" e condurre delle trattative d'affari in lingua inglese.

## CONTATTI

### ICE-AGENZIA ROMA

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e internazionalizzazione delle imprese italiane  
Via Liszt 21 - 00144 Roma

### MILANO

Riferimenti: **Claudio Pasqualucci**  
Email: [startupeinnovazione@ice.it](mailto:startupeinnovazione@ice.it)  
Tel: 065992 6121 - 6891

## Modalità di adesione

Per concorrere alla selezione occorre inviare la propria candidatura compilando l'apposito google form, reperibile al seguente link: <https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0at21KFKNful8Aff91g6luYqL1DICFYlpFOMhFCKuH-pL1g/viewform> entro e non oltre il **2 MARZO 2020**.

Decorso tale termine un Comitato Tecnico costituito *ad hoc* sarà incaricato di selezionare un gruppo di 25 aziende, tenendo conto del grado di innovatività del progetto proposto e della sua attinenza rispetto ai temi trattati durante l'iniziativa, nonché il livello di maturità dell'azienda. Per motivi organizzativi, può essere ammesso solo un numero circoscritto di aziende partecipanti.

A seguito della selezione, i prescelti riceveranno, all'indirizzo e-mail indicato al momento dell'iscrizione, un'apposita **lettera di ammissione** da parte dell'Agenzia ICE. Tale lettera conterrà un **modulo di conferma** e il **Regolamento Generale** per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'Agenzia ICE. Questi documenti dovranno essere stampati, compilati e inviati **via PEC a [milano@cert.ice.it](mailto:milano@cert.ice.it)** entro e non oltre **3 giorni** dal ricevimento della lettera di ammissione, a pena di esclusione.

Al fine di predisporre un catalogo elettronico di tutti i partecipanti, italiani ed esteri, ai partecipanti **ammessi** sarà richiesto il seguente materiale:

1. logo aziendale in alta risoluzione e ragione sociale;
2. nominativo del contatto presente in fiera;
3. descrizione del prodotto/servizio e/o dell'attività in lingua inglese (massimo 200 caratteri).

Dato l'importanza dell'opportunità offerta, la gratuità del servizio e la necessità di favorire la partecipazione di soggetti interessati e meritevoli, tutte le aziende che dopo aver confermato la propria partecipazione via PEC rinuncino senza giusto motivo, saranno sanzionate con l'esclusa per un periodo di un anno dalle attività e dai progetti promossi dall'Agenzia ICE.

**Le richieste di adesione non potranno essere accolte se incomplete o ricevute oltre il termine indicato. Non saranno accolte le domande pervenute da parte di aziende morose nei confronti dell'Agenzia ICE, anche se presentate da organismi associativi.**

L'adesione delle aziende è soggetta all'allegato Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE-Agenzia.

Possono altresì candidarsi Incubatori ed Acceleratori d'impresa, nonché Agenzie territoriali, Centri di ricerca e Poli di innovazione attivi con startup/PMI innovative interessati ad incontrare investitori/corporate esteri per promuovere la realtà del proprio territorio. Resta inteso che i soggetti moltiplicatori, quali quelli sopra indicati, non potranno prendere parte alle sezioni di *pitching* ed ai relativi premi, destinati esclusivamente alle Startup.

## Selezione e Pitch Contest

L'iniziativa prevede diverse fasi di valutazione, selezione e compatizione.

### 1. Valutazione e selezione

Le aziende che avranno trasmesso la propria candidatura nei modi e tempi previsti, più avanti indicati, saranno valutate da una apposita giuria che redigerà una graduatoria, tenendo presente il livello di maturità delle stesse (*seed* e *growth*). Le prime 25 classificate, riceveranno una lettera di ammissione ed entro tre giorni dalla ricezione dovranno far pervenire a mezzo PEC la conferma della partecipazione all'evento. In caso di rinunce si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

### 2. Coaching e pitch arena

Le aziende selezionate, suddivise nelle categorie "seed" e "growth", saranno supportate da un coach e dovranno "sfidarsi" nella pitch arena esponendo (in lingua inglese) un pitch di 3 minuti, al termine del quale avranno 2 minuti di tempo per rispondere ad eventuali domande poste dalla giuria.

### 3. Proclamazione vincitori e premiazione

Al termine di ciascuna presentazione la giuria procederà all'attribuzione di un punteggio, sulla base di criteri che saranno resi noti in fase di coaching. Completate tutte le presentazioni, la giuria proclamerà i vincitori della categoria seed e i vincitori della categoria growth.

Nella fase di selezione delle candidature pervenute, a parità di punteggio, saranno privilegiate le startup che prevedono la presenza di donne in posizioni apicali all'interno della compagine aziendale. In caso di ulteriore ex-quo, si darà priorità all'ordine cronologico di arrivo delle candidature pervenute.

## Premio

Il premio, per ciascuna delle due startup vincitrici della competizione 'Mediterranean Aerospace Matching' consisterà nella partecipazione gratuita alla fase di accelerazione all'estero prevista nell'ambito della seconda edizione del Global Startup Program, organizzato dall'Agenzia ICE per il 2020. Nello specifico, ciascuna delle due vincitrici potrà usufruire di:

- un periodo di incubazione di **massimo due mesi** presso uno degli acceleratori esteri partecipanti al Global Startup Program;
- biglietto aereo a/r per raggiungere la località presso la quale sarà svolta l'incubazione;
- alloggio per tutta la durata dell'incubazione;
- diaria giornaliera il cui importo sarà predeterminato una volta individuato l'incubatore ospitante.

# REGOLAMENTO GENERALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE PROMOZIONALI ORGANIZZATE DALL'ICE - AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE

Il presente regolamento ha carattere di indirizzo generale. Particolari specifiche attinenti alle singole iniziative sono precisate nelle relative circolari di pubblicizzazione.

## ART. 1. PREMESSA

Le iniziative sono organizzate dall'ICE, Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di seguito denominata ICE-Agenzia, per sviluppare l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonché la commercializzazione dei beni e dei servizi italiani nei mercati internazionali, e di promuovere l'immagine del prodotto italiano nel mondo. Tale attività è svolta nel quadro della politica di promozione ed internazionalizzazione delle imprese in conformità alle linee guida e di indirizzo strategico assunte dalla Cabina di Regia istituita dal D.L. 6/12/11 n. 201, convertito dalla L. 214 del 22/12/11.

## ART. 2. PARTECIPAZIONE

Sono ammesse a partecipare le aziende italiane, regolarmente registrate presso le CCIAA. Qualora partecipino tramite propri incaricati o rappresentanti in loco, rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'ICE-Agenzia in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'ICE-Agenzia per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

## ART. 3 - PRODOTTI AMMESSI E VERIFICHE

I prodotti promossi e/o esposti in occasione di eventi organizzati dall'ICE-Agenzia devono obbligatoriamente rispettare la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55. È quindi fatto tassativo divieto di promuovere e/o esporre negli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia prodotti che non rispettino tale succitata normativa. Le aziende produrranno, unitamente alla "domanda di ammissione" di cui al successivo art. 3, un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi e/o esposti.

Fatta salva la possibilità di esperire ogni ulteriore azione legale qualora ne ricorrano gli estremi, l'ICE-Agenzia si riserva il diritto di effettuare verifiche, senza preavviso, sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui sopra e sull'effettiva ed esclusiva promozione e presenza di prodotti Made In Italy da parte delle aziende partecipanti, durante gli eventi promozionali organizzati dall'ICE-Agenzia. Le verifiche durante le iniziative promozionali vengono effettuate dall'ICE-Agenzia attraverso il proprio personale, anche locale, con l'eventuale supporto di personale tecnico incaricato, esperto in materia doganale, su disposizione impartita dall'Ufficio Responsabile dell'iniziativa. Nel corso delle verifiche viene redatto un apposito verbale che viene inviato all'impresa entro 5 giorni lavorativi dalla data della verifica. Entro lo stesso termine il verbale viene trasmesso al Dirigente dell'Ufficio responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia che, nel caso siano state riscontrate irregolarità, provvede alle contestazioni formali all'impresa entro ulteriori 5 giorni. L'impresa ha la possibilità di produrre controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle contestazioni. Scaduto tale termine, il Dirigente dell'Ufficio Responsabile presso la sede di Roma dell'ICE-Agenzia di Roma potrà decidere la sospensione dell'azienda alla partecipazione delle iniziative organizzate dall'ICE-Agenzia per un periodo di minimo 6 (sei) mesi ad un massimo di 3 (tre) anni.

## ART. 4. DOMANDA DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONI

L'adesione all'iniziativa può essere avanzata esclusivamente tramite la "domanda di ammissione" con le modalità previste dalla/e circolare/i informativa/e.

Deve pervenire entro i termini indicati per la specifica iniziativa, insieme a un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 445/2000 circa il rispetto della succitata normativa per i prodotti Made in Italy promossi ed esposti, di cui all'art. 3.

In ogni caso, sono prese in considerazione, prioritariamente, le "domande di ammissione" pervenute nei termini stabiliti, debitamente compilate e sottoscritte.

Deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda con apposizione del timbro recante la denominazione sociale.

L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di accettare le domande di ammissione e di accogliere, in tutto o in parte, le richieste di area o altro in esse contenute, senza privilegio alcuno per i partecipanti alle edizioni precedenti.

Sono escluse le aziende che: non sono in regola con i pagamenti dovuti all'ICE-Agenzia o all'ICE-Istituto nazionale per il Commercio Estero; non si sono attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'ICE-Agenzia o all'immagine dell'Italia; non hanno dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali; non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli Enti fieristici esteri organizzatori delle manifestazioni o leggi del paese ospitante; hanno agito in violazione delle norme a tutela della proprietà intellettuale; non hanno comunicato, entro la data di realizzazione dell'evento o entro il termine previsto dalla/e circolare/i, la propria rinuncia alla partecipazione ad iniziative che non prevedevano quota di partecipazione causando lamentele o proteste giustificate da parte delle altre aziende italiane ed estere partecipanti. In ogni caso l'eventuale mancato accoglimento della domanda di ammissione sarà comunicato all'azienda interessata con l'indicazione delle relative motivazioni.

## ART. 5. QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione, indicata nella circolare relativa alla specifica iniziativa, ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell'iniziativa e non è quindi riferibile a singole prestazioni se non espressamente previsto. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Tale quota è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%.

## ART. 6. PARTECIPAZIONI A TITOLO GRATUITO

Il presente Regolamento è valido anche per le iniziative che non prevedono per l'adesione il pagamento di una quota di partecipazione.

## ART. 7. AMMISSIONE ED ASSEGNAZIONE AREA ESPOSITIVA

L'ammissione all'iniziativa è data dall'ICE-Agenzia a mezzo comunicazione scritta.

L'assegnazione delle aree e degli stand viene decisa dall'ICE-Agenzia tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche-progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa. A causa delle caratteristiche dell'area o della ripartizione degli spazi l'ICE-Agenzia può avere necessità di assegnare una superficie non esattamente corrispondente per dimensione ed ubicazione a quella richiesta.

L'ICE-Agenzia si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti.

In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporne i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'ICE-Agenzia.

## ART. 8. PAGAMENTI E RIMBORSI

Con la sottoscrizione della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a versare l'ammontare dovuto. Per talune iniziative può essere richiesto dall'ICE-Agenzia un anticipo sull'importo totale. Trascorsi 10 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione all'iniziativa l'ICE-Agenzia procederà all'emissione della fattura per l'importo da corrispondere. L'azienda ammessa prende atto che, per espressa pattuizione qui assunta tra le parti, anche in espressa deroga a quanto indicato dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231, il termine di pagamento della fattura è indicato sulla fattura medesima e che il mancato rispetto del termine determina, senza che sia necessaria la costituzione in mora, l'applicazione da tale momento e sino al saldo, degli interessi legali di mora ai sensi del D. Lgs. 9 novembre 2002 n. 231 e successive integrazioni e modificazioni e delle spese per danni previste nel medesimo Decreto Legislativo.

In caso di variazione di data la restituzione avrà luogo nei limiti suindicati solo se l'azienda non riconfermerà la propria adesione. Qualora l'azienda non abbia provveduto al pagamento della quota dovuta nei termini previsti dalla fattura o dalla circolare di partecipazione, decade da ogni diritto di partecipazione e pertanto non potrà prendere possesso dello stand inizialmente assegnato o partecipare all'iniziativa.

## **ART. 9. PRESTAZIONI A CARICO DELL'AZIENDA ESPOSITRICE**

Sono di norma a carico dell'azienda espositrice le seguenti prestazioni alle quali la stessa dovrà provvedere in proprio ed a proprie spese, salvo diversa indicazione: spedizioni-trasporto-consegna campionari fino a destinazione nell'area-stand assegnato, ed eventuale ritorno, con operazioni doganali e pratiche connesse; sistemazione campionario in esposizione all'interno area-stand, compresa movimentazione, apertura-chiusura immagazzinamento imballaggi; collegamenti elettrici, idrici ed aria compressa dal punto di erogazione all'interno dell'area-stand fino ai macchinari-apparecchiature in esposizione; erogazione aria compressa nei padiglioni fieristici sprovvisti di impianto centralizzato; forniture particolari e/o aggiuntive di allestimento-arredo oltre quelle indicate per la specifica iniziativa, previo nulla osta dell'ICE-Agenzia; assicurazione contro rischi trasporto, danni e furto campionari e materiali esposti prima, durante e dopo la manifestazione; viaggio e soggiorno con prenotazioni connesse. Il reperimento del personale per lo stand e l'installazione di telefoni, fax ed altre apparecchiature può essere richiesto all'ICE-Agenzia fermo restando che i relativi costi saranno a carico dell'azienda partecipante.

## **ART. 10. DOTAZIONE E SISTEMAZIONE AREA-STAND**

L'area e/o lo stand, se predisposto dall'ICE-Agenzia, vengono forniti secondo quanto indicato nelle circolari della specifica iniziativa. Forniture particolari non comprese nelle dotazioni potranno eventualmente essere fornite solo se richieste con congruo anticipo e con addebito a parte. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. A conclusione dell'iniziativa gli espositori devono riconsegnare l'area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi.

La scritta richiesta dalla azienda partecipante per il cartello/insegna dello stand potrà essere sintetizzata e/o modificata dall'ICE-Agenzia laddove fosse necessario per esigenza di spazio ovvero per garantire un'uniformità di presentazione della grafica. L'esposizione di eventuali manifesti, cartelli od altro materiale pubblicitario o promozionale può essere limitata ovvero sottoposta ad autorizzazione dell'ICE-Agenzia in presenza di esigenze di decoro, di immagine e di rispetto delle leggi e dell'etica vigente nel paese ospitante.

## **ART. 11. AREA/STAND NON ALLESTITI**

Nel caso di iniziative in cui l'ICE-Agenzia procede alla sola assegnazione dell'area e/o stand senza allestimenti, le aziende partecipanti dovranno provvedere all'allestimento e/o arredamento della propria area/stand impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche impartite nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa ecc., previsti e pubblicati dagli Enti o Società organizzatrici della manifestazione.

## **ART. 12. SISTEMAZIONE E PRESENTAZIONE CAMPIONARIO**

L'espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L'espositore si impegna altresì, prima della chiusura della manifestazione, a non abbandonare lo stand, e a non iniziare lo smontaggio o il reimballaggio del campionario prima del termine previsto dalla/e circolare/i o dal regolamento dell'ente fieri. Il mancato rispetto di tale regola, recando un danno all'immagine della manifestazione e dell'Italia, può comportare l'esclusione da altre iniziative dell'ICE-Agenzia. L'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di far ritirare dall'esposizione quei prodotti, oggetti o arredi che non siano in linea con l'immagine della manifestazione o dell'Italia, con i fini istituzionali dell'attività dell'ICE-Agenzia stesso, con il tema dell'iniziativa, con i regolamenti della fiera o le leggi del paese in cui ha luogo l'iniziativa stessa.

E' in ogni caso vietato esporre prodotti stranieri e/o distribuire materiale pubblicitario a tali prodotti.

## **ART. 13. RINUNCE**

L'azienda che non fosse in grado di partecipare all'iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all'ICE-Agenzia avente valore legale nelle modalità eventualmente previste per la specifica iniziativa.

Se la rinuncia viene notificata all'ICE-Agenzia entro 10 giorni dalla data in cui è stata comunicata l'ammissione all'iniziativa o la riduzione della superficie assegnata, nulla è dovuto dall'azienda.

In casi eccezionali, espressamente previsti nella/e circolare/i informativa/e, e dipendenti dalla tipologia delle iniziative e dalle loro finalità, nonché dalla ristrettezza dei tempi di realizzazione, tale termine può essere ridotto. Non può, tuttavia, essere inferiore a 2 giorni.

Trascorso detto termine, salvo diversa regolamentazione prevista espressamente nella circolare della specifica iniziativa, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto, necessario a coprire i costi impegnati e/o sopportati dall'ICE-Agenzia per la realizzazione dell'iniziativa.

Ove lo spazio espositivo inizialmente assegnato all'azienda rinunciataria, venga successivamente riassegnato in tempo utile ad altra/e azienda/e, la prima sarà

tenuta al solo pagamento di una penale pari al 15% dell'ammontare dovuto. In caso di iniziative che non prevedano la riassegnazione di spazi/ stand, trascorso tale termine, l'azienda è tenuta al pagamento dell'intero ammontare dovuto.

## **ART. 14. RECLAMI**

Eventuali vizi nell'adempimento degli obblighi assunti dall'ICE-Agenzia, dovranno essere immediatamente contestati dall'azienda ammessa all'iniziativa con circostanziato reclamo scritto all'ICE-Agenzia onde consentirne l'accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. L'ICE-Agenzia potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall'azienda per la specifica iniziativa. In particolare, relativamente ai vizi negli allestimenti-arredi dell'area-stand, l'azienda dovrà, a seconda se gli stessi vengano rilevati: al momento della consegna, avanzare circostanziato reclamo scritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre il giorno dell'inaugurazione della specifica iniziativa (il suddetto termine assume valore essenziale anche ai fini del primo comma dell'art. 1578 C.C., ed il mancato reclamo scritto entro il termine sopra indicato comporta l'accettazione senza riserve dell'area-stand); durante lo svolgimento dell'iniziativa, comunicarli per iscritto al funzionario o tecnico ICE-Agenzia presenti in loco - a pena di decadenza - entro e non oltre la fine della manifestazione. L'eventuale risarcimento derivante dai vizi sopracitati sarà comunque commisurato con riferimento solo al costo.

## **ART. 15. AZIONI DI COMUNICAZIONE - PUBBLICITÀ**

L'ICE-Agenzia pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, catalogo collettiva italiana, audiovisivi, inserzioni stampa, etc.).

## **ART. 16. TRASPORTI, SPEDIZIONIERI, FORMALITÀ DOGANALI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, uno o più spedizionieri per l'espletamento di tutte le operazioni connesse con il trasporto dei materiali espositivi, le procedure doganali ovvero per l'introduzione o la movimentazione delle merci nell'ambito dell'area espositiva. L'ICE-Agenzia non è responsabile delle prestazioni degli spedizionieri segnalati. Il rapporto tra lo spedizioniere e l'espositore è diretto. L'espositore è tenuto a rispettare le norme doganali italiane e quelle del paese nel quale viene realizzata l'iniziativa predisponendo la necessaria documentazione. L'espositore è comunque responsabile di fronte alle leggi del paese nel quale si svolge l'iniziativa per l'introduzione o l'esportazione di materiali o prodotti per i quali vigano divieti o restrizioni.

## **ART. 17. ASSICURAZIONE**

La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione a beni e persone. L'assicurazione del campionario, quando prevista, è condizionata all'invio all'ICE-Agenzia, entro i termini indicati, della fattura pro-forma o altro documento da cui risulti la quantità, descrizione e valore della merce destinata all'esposizione. L'ICE-Agenzia non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell'espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possano essere coinvolti.

## **ART. 18. ORGANIZZAZIONE VIAGGI**

Per particolari iniziative l'ICE-Agenzia si riserva la facoltà di segnalare, ad ogni buon fine operativo-logistico, una o più Agenzie di viaggio per l'organizzazione del viaggio, la gestione delle prenotazioni alberghiere ed aeree, ecc. Nessuna responsabilità potrà essere addebitata all'ICE-Agenzia per disservizi che si dovessero verificare. Il rapporto tra l'Agenzia e l'espositore è diretto.

## **ART. 19. PERSONALE PER LO STAND**

L'ICE-Agenzia offre un servizio di ricerca personale per lo stand (interpreti, hostess, ecc.). Pur assicurando la massima attenzione nella scelta nessun addebito potrà essere mosso all'ICE-Agenzia per eventuali controversie con tali addetti. Il rapporto tra detto personale e l'azienda è diretto.

## **ART. 20. FORO COMPETENTE**

Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'ICE-Agenzia e le aziende ammesse a partecipare alla manifestazione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Data

Firma e timbro del Legale Rappresentante



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

## DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, in qualità di rappresentante legale di:

Impresa  Consorzio di imprese  Start-up  RTI (Reti di imprese) \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ cap. \_\_\_\_\_

prov. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_

con riferimento all'iniziativa \_\_\_\_\_

(indicare nome-luogo e data di svolgimento), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, secondo quanto disposto dall'articolo 76 del DPR 445 del 28.12.2000,

### DICHIARA

ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative promozionali organizzate dall'ICE-Agenzia, che i prodotti promossi e/o esposti in occasione dell'evento di cui sopra rispettano la normativa prevista per i prodotti Made in Italy ai sensi del Regolamento di Attuazione del Codice Doganale Comunitario (Regolamento CEE 02/07/1993 n° 2454), dalla legge 24 dicembre 2003 n° 350 (finanziaria 2004) così come integrata dal D.L. 14 marzo 2005 n° 35 (decreto competitività) convertito in legge 14 maggio 2005 n° 80, dal D.L. 25 settembre 2009 n° 135 convertito in legge 20 novembre 2009 n° 166, e dalla Legge 08 aprile 2010 n° 55.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà deve essere sempre trasmessa all'ICE-Agenzia

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante)